

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli, **Presidente f.f.**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; e assistito per la segreteria dalle Sigg.re Adele Nunnari ed Antonella Sansoni e dal Sig. Nicola Terra, si è riunito il 26 maggio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CASERTA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASC Atletico Biancavilla) ANGELO ZAMMITTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Città di Siracusa) e le SOCIETA' ASD ATLETICO BIANCAVILLA E ASD CITTA' DI SIRACUSA - (nota n. 9435/378pf15-16/GR/mg del 11/03/2016).

Il deferimento

Con atto 11 marzo 2016 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- 1) CASERTA Franco, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASC Atletico Biancavilla;
- 2) ZAMMITTI Angelo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Siracusa;
- 3) la Società ASC ATLETICO BIANCAVILLA;
- 4) la Società ASD CITTA' DI SIRACUSA;

per rispondere, il primo e il secondo (così testualmente):

“della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all'art.96 delle NOIF, per aver pianificato e disposto – in accordo fra loro - che il tesseramento del calciatore Enrico Monterosso per l'ASC Biancavilla, predisposto il giorno 17.09.2015, fosse proforma; infatti lo stesso giorno i due Presidenti formalizzavano il trasferimento in prestito dello stesso giocatore all'ASD Città di Siracusa; certamente, l'iniziativa posta in essere dai predetti era finalizzata ad eludere il pagamento alla Società ASD Hellenika AS dell'intero importo del premio di preparazione di € 3.252,00 anziché di € 1.084,00, che avrebbe dovuto corrispondere l'ASC Atletico Biancavilla; era palese che l'ASD Città di Siracusa, sin dal mese di agosto, aveva evidenziato la ferma intenzione di tesserare presso la propria Società il calciatore Monterosso, per avergli fatto svolgere la preparazione precampionato con altri calciatori della rosa della prima squadra e disputare alcune gare amichevoli di allenamento; infine le aspettative evidenziate dalla Società ASD Città di Siracusa si concludevano con il tesseramento diretto e definitivo del calciatore, in data 28.11.2015, dopo che il C.R. Sicilia aveva decretato nullo il primo tesseramento per l'ASC ASC Atletico Biancavilla, perché il Presidente Caserta non aveva titolo a sottoscrivere il relativo modulo, ai sensi dell'art.42 delle NOIF, trovandosi in posizione di inibito”;

il terzo e il quarto, per rispondere (così testualmente):

“...a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e Legale Rappresentante, ... ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS della FIGC”.

Il dibattimento

All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, chiedendo la comminazione delle seguenti sanzioni:

- CASERTA Franco, inibizione per mesi nove;
- ZAMMITTI Angelo, inibizione per mesi nove;
- ASC ATLETICO BIANCAVILLA, ammenda di € 900,00;
- ASD CITTA’ DI SIRACUSA, ammenda di € 1.200,00.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il fatto

All’esito degli accertamenti disposti in seguito ad un esposto inoltrato il 26 ottobre 2015 dal Presidente della ASD Hellenika AS, la Procura Federale accertava che il calciatore Enrico Monterosso, tesserato con la citata società, nel corso del periodo estivo 2015 aveva svolto la preparazione atletica con l’ASD Città di Siracusa, disputando anche alcune partite di allenamento.

Il 10 settembre 2015 il prefato calciatore formalizzava il suo tesseramento con l’ASC ASC Atletico Biancavilla, ma non in “forma digitale” come previsto dalla normativa in vigore, sicché il successivo 17 settembre novellava tale formalità e, contemporaneamente, era disposto il suo trasferimento temporaneo all’ASD Città di Siracusa.

Il successivo 20 novembre 2015, l’Ufficio Tesseramento del CR Sicilia comunicava che il citato tesseramento del 17.09.2015 con l’ASC Atletico Biancavilla era stato annullato, in quanto sottoscritto dal suo Presidente, Caserta Franco, inibito dal 9.05.2015 al 9.03. 2016, giusta provvedimento pubblicato il 9.06.2015 sul CU n.585-LND del CR Sicilia.

Considerato che la riferita nullità aveva travolto anche il richiamato trasferimento a titolo temporaneo del 17 settembre 2015 all’ASD Città di Siracusa, il 28 novembre 2015 questa Società tesserava il calciatore Enrico Monterosso.

Si sostiene nel deferimento in scrutinio che i Presidenti dell’ASC Atletico Biancavilla, Franco Caserta e dell’ASD Città di Siracusa, Angelo Zammetti, avrebbero “pianificato e disposto” il doppio trasferimento del calciatore Enrico Monterosso, ritenuto fittizio, al fine di (così testualmente) *“..eludere il pagamento alla Società ASD Hellenika AS dell’intero importo del premio di preparazione dell’importo di € 3.252,00 anziché di € 1.084,00, che avrebbe dovuto corrispondere l’ASC Atletico Biancavilla”*, atteso il differente parametro previsto per società appartenenti a categorie diverse.

I deferiti si sono costituiti con memoria difensiva dell’11 aprile 2016, deducendo due motivi e concludendo per il loro proscioglimento

I motivi della decisione

a) Preliminarmente necessita evidenziare che gli odierni deferiti si sono costituiti in questo procedimento, ancorché l’atto di deferimento – come innanzi indicato - riporti quale organo di giustizia competente il “Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio”, in luogo di questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare.

Tenuto conto che l’art. 2 del “Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.” dispone che (testualmente) *“per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*, per il combinato disposto degli artt. 156, comma 3 e 164, comma 3 Codice di procedura civile, applicabile al caso in tema, la costituzione in questo procedimento dei deferiti ha sanato il citato vizio dell’atto di deferimento che ha raggiunto lo scopo cui era destinato.

b) Nel merito, poi, il deferimento non appare fondato e, quindi, non può trovare accoglimento.

1) Con memoria 11.04.2016 i deferiti hanno eccepito – in primo luogo - l'omessa indicazione della norma che si assume violata in ordine alla contemporaneità del doppio trasferimento, richiamando il principio di diritto enunciato in proposito, per un caso analogo, dalla Corte di Giustizia Federale, secondo cui *"in assenza di una norma che espressamente sancisca il divieto di un determinato comportamento, questo non può che essere ritenuto lecito"* (così, testualmente, in CU n. 26/CGF 2010/2011 del 27.07.2010).

L'argomentazione addotta è meritevole di accoglimento, considerato il principio di legalità cui occorre sempre far riferimento onde scongiurare il pericolo di un arbitrio.

Ma vi è di più.

2) Con la citata memoria, poi, i deferiti hanno richiamato l'attenzione sulla portata dell'art. 96, comma 2, delle NOIF, secondo cui (testualmente) *"qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società."*

E' di tutta evidenza, quindi, che alcun documento economico avrebbe potuto patire, in astratto, la ASD Hellenika AS in conseguenza del contemporaneo tesseramento del citato calciatore per l'ASC Atletico Biancavilla prima e per l'ASD Città di Siracusa subito dopo, considerato che era salvaguardato il suo diritto a pretendere e ad esigere il complessivo premio di preparazione, rapportato alla superiore categoria di appartenenza della ASD Città di Siracusa.

Considerato che la punibilità è esclusa quando l'oggetto è inesistente, cioè quando non è possibile porre in relazione tra loro il "fatto" ed il "valore", quale oggetto di tutela, s'impone affermare che il fatto non costituisce violazione di alcuna norma e, conseguentemente, prosciogliere gli odierni deferiti dalle contestazioni loro ascritte.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di alcuna norma federale.

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MONTISCI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Elmas 01) e la SOCIETÀ ASD ELMAS 01 - (nota n. 9987/898pf14-15/LG/pp del 23.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

rilevato che dagli atti del procedimento non risulta pervenuto l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata ai deferiti afferente la convocazione degli stessi per la riunione odierna;

considerato che tale mancanza è ostativa alla trattazione del deferimento e che si rende pertanto necessario rinviare ad altra data la presente riunione;

rilevato che la Procura federale, oggi presente, non si oppone al rinvio,

P.Q.M.

rinvia il procedimento alla riunione del 23/06/2016 alle ore 15,30.

(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO MERCANTINI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD PesaroFano Calcio a 5) e la SOCIETÀ ASD PESAROFANO CALCIO A 5 - (nota n. 10099/899pf14-15/GL/pp del 24.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

- rilevato che con atto del 24 marzo 2016 la Procura Federale ha deferito il Signor Carlo Mercatini - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD PesaroFano Calcio a 5 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine del 10 luglio 2014 la fideiussione per la stagione 2014/2015;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Carlo Mercatini della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 400,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà e che il comportamento antiregolamentare dei deferiti risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Legale Rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Carlo Mercatini, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD PesaroFano Calcio a 5 l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DECIMO BELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio a Cinque Forlì) e la SOCIETA' ASD CALCIO A CINQUE FORLÌ - (nota n. 10084/895pf14-15/LG/pp del 24.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

- rilevato che, con atto del 24 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Decimo Bellini - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società A.S.D. Calcio a 5 Forlì - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la documentazione attestante il pagamento della quota di iscrizione, come prescritto al punto A4) del C.U. 909/2014, nonché la fideiussione per la stagione 2014/2015 come prescritto al punto A5) del C.U. cit.;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Decimo Bellini della sanzione dell'inibizione per giorni 40 e alla Società deferita la sanzione dell'ammenda di € 800,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà e che il comportamento antiregolamentare dei deferiti risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

- ritenuto che alla responsabilità del Legale Rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Decimo Bellini l'inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla Società ASD Calcio a 5 Forlì l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELICE DE LORENZO (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Avis Pleiadi Policoro Srl) e la SOCIETA' SSD AVIS PLEIADI POLICORO Srl - (nota n. 10161/1043pf14-15/GL/dl del 25.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

- rilevato che, con atto del 25 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Felice De Lorenzo - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società SSD Avis Pleiade Policoro srl - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A/2 Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 comma 1 CGS;
- rilevato che l'inadempimento (costituente illecito disciplinare) era stato comunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22/29 aprile 2015 ("*proroga della fideiussione entro il termine del 10 luglio 2014*");
- rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l'ammenda di € 400,00 per ogni inadempimento;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa (10 luglio 2014) la documentazione attestante la proroga al 31 luglio 2015 della fideiussione di € 10.000,00, già esistente a far data dalla precedente stagione sportiva;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Felice De Lorenzo della sanzione dell'inibizione di giorni trenta e alla Società SSD Avis Pleiade Policoro srl della sanzione dell'ammenda di € 400,00 (euro quattrocento);
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire a questo Tribunale memorie difensive, né sono comparsi alla riunione odierna;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione alla posizione del De Lorenzo nell'art. 19 CGS;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Felice De Lorenzo, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società SSD Avis Pleiade Policoro srl l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PARRILLA (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Kroton Calcio a 5) e la SOCIETA' AS KROTON CALCIO A 5 - (nota n. 10254/1041pf14-15/LG/dl del 29.01.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

- rilevato che, con atto del 29 gennaio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Pietro Parrilla - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società AS Kroton Calcio a 5 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4) e A/6 e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 comma 1 CGS;
- rilevato che i due inadempimenti (costituenti illeciti disciplinari) erano stati comunicati alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22/29 aprile 2015 (*“omesso deposito presso la Divisione Calcio a 5 entro il termine del 23 luglio 2014 della documentazione afferente il versamento della quota di iscrizione al campionato; omesso deposito presso la Divisione Calcio a 5 entro il termine del 23 luglio 2014 della documentazione comprovante il pagamento alla data del 31 maggio 2014 di almeno il 70% di indennità, rimborsi, voci premiali pattuiti con gli atleti, intendendosi per tali coloro per i quali erano state depositate presso la Divisione Calcio a 5 alla data del 31 maggio 2014 accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter NOIF al lordo delle imposte eventualmente dovute ”*);
- rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l'ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa (23 luglio 2014) la documentazione di cui sopra;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Pietro Parrilla della sanzione dell'inibizione di giorni quaranta e alla Società AS Kroton Calcio a 5 della sanzione dell'ammenda di € 600,00 (seicento);
- rilevato che i deferiti non sono comparsi alla riunione odierna ed hanno omesso di far pervenire a questo Tribunale memorie difensive, non potendo ritenersi tali quelle a firma dei Sigg.ri Pietro Parrilla e Sandro Oliviero Megna inviate alla Procura Federale l'11 settembre 2015;
- rilevato che è emendabile d'ufficio l'errore contenuto nel deferimento afferente la partecipazione della AS Kroton Calcio a 5 nella Stagione sportiva 2014/2015 al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A/2, anziché Serie B;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione alla posizione del Parrilla nell'art. 19 CGS;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Pietro Parrilla, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla Società AS Kroton Calcio a 5 l'ammenda di € 600,00 (seicento/00).

(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARLUCCI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD GS Giovinazzo Calcio a 5) e la SOCIETÀ ASD GS GIOVINAZZO CALCIO A 5 - (nota n. 10225/1039pf14-15/LG/dl del 29.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

- rilevato che, con atto del 29 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Carlucci - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD GS Giovinazzo Calcio a 5 per la violazione, indicata specificamente in parte

motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 comma 1 CGS;

- rilevato che l'inadempimento (costituente illecito disciplinare) era stato comunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22/29 aprile 2015 (*"mancato deposito entro il termine del 23 luglio 2014 presso la Divisione Calcio a 5 della documentazione attestante il versamento della quota di iscrizione al campionato"*);
- rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l'ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa (23 luglio 2014) la documentazione di cui sopra;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Antonio Carlucci della sanzione dell'inibizione di giorni trenta e alla Società AS Kroton Calcio a 5 della sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento);
- rilevato che i deferiti non sono comparsi alla riunione odierna ed hanno omesso di far pervenire a questo Tribunale memorie difensive, non potendo ritenersi tali quelle a firma del sig. Antonio Carlucci inviate alla Procura Generale dello Sport in data 23 settembre 2015;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione alla posizione del Carlucci nell'art. 19 CGS;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Antonio Carlucci, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD GS Giovinazzo Calcio a 5 l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DONATO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Belvedere ora ASD Cosenza Futsal) e la SOCIETÀ ASD ATLETICO BELVEDERE ora ASD COSENZA FUTSAL - (nota n. 10233/1040pf14-15/LG/dl del 29.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

- rilevato che con atto del 29 marzo 2016 la Procura Federale ha deferito il Signor Donato Luca, nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD Atletico Belvedere (oggi ASD Cosenza Futsal) per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4), A5 e A)6 del Comunicato Ufficiale n.909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano con l'ammenda di € 400,00 ogni inadempimento;
- rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014: la documentazione attestante il pagamento della quota di iscrizione, come prescritto al punto A4) del richiamato C.U.; la fidejussione, come prescritto al punto A5) del medesimo C.U.; il pagamento delle pendenze debitorie, come prescritto al punto A6) del ridetto C.U. 909/2014;

- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Donato Luca della sanzione dell'inibizione per giorni cinquanta e alla Società dell'ammenda di Euro 1.200,00;
- rilevato che il deferito Donato Luca nulla ha eccepito in ordine alle contestate omissioni, ma ha richiamato il Comunicato Ufficiale n. 44/TFN del 30 marzo 2015, ove è stato pubblicato l'esito del procedimento svoltosi nei confronti suoi e dell'ASD Atletico Belvedere, paventando l'identità delle violazioni in scrutinio con quelle poste a base del citato procedimento svoltosi il decorso anno;
- considerato che le violazioni per cui oggi si procede sono del tutto distinte e nulla hanno in comune con quella contestata nel corso del procedimento di cui al richiamato C.U. n.44/TFN del 30 marzo 2015;
- verificata la fondatezza delle contestazioni formulate dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

P.Q.M.

commina al Signor Luca Donato, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 50 (cinquanta) ed alla Società ASD Atletico Belvedere, oggi ASD Cosenza Futsal, l'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00).

(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELA CILLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Barletta Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ AS BARLETTA CALCIO A CINQUE - (nota n. 10262/1042pf14-15/LG/dl del 29.03.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

- rilevato che, con atto del 29 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito la Sig.ra Daniela Cilli - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società AS Barletta Calcio a 5 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto B1) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 comma 1 CGS;
- rilevato che l'inadempimento (costituente illecito disciplinare) era stato comunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22/29 aprile 2015 ("*mancaza elenco soci – punto B1 del CU n. 909/2014*"), da intendersi come il mancato deposito presso la Divisione Calcio a 5 entro il termine del 23 luglio 2014 dell'elenco dei soci;
- rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l'ammenda di € 200,00 per ogni inadempimento;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa (23 luglio 2014) la documentazione di cui sopra;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione alla Signora Daniela Cilli della sanzione dell'inibizione di giorni trenta e alla Società AS Barletta Calcio a 5 della sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento);
- rilevato che i deferiti non sono comparsi alla riunione odierna ed hanno omesso di far pervenire a questo Tribunale memorie difensive;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione alla posizione della Cilli nell'art. 19 CGS;

- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
P.Q.M.

commina alla Signora Daniela Cilli, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società AS Barletta Calcio a 5 l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' USD SAN SEVERO - (nota n. 10827/885pf14-15/LG/pp del 07.04.2016

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

- rilevato che con atto del 7 aprile 2016 la Procura Federale ha deferito la Società U.S.D. San Severo per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS;
- rilevato che il Signor Cosimo Damiano Altomare, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della U.S.D. San Severo, non provvedeva al deposito, entro il termine dell'11 luglio 2014, della copia del verbale dell'assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2014/2015, come prescritto al punto 2) pag. 1 del C.U. n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti del 26 maggio 2014, con ciò violando l'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 2) del C.U. cit.;
- rilevato che, sopravvenuto nelle more il decesso del Signor Cosimo Damiano Altomare, tale circostanza non consentiva di poter esercitare l'azione disciplinare nei confronti dello stesso;
- rilevato che per effetto dei descritti comportamenti attribuibili al Signor Cosimo Damiano Altomare, residuava una responsabilità diretta della Società USD San Severo;
- rilevato che la deferita, in persona del Presidente pro tempore Signor Leonardo Palumbo, faceva pervenire una memoria con la quale eccepiva l'improcedibilità del deferimento ai sensi dell'art. 34 bis, commi 1 e 6 C.G.S. con conseguente estinzione dell'azione e di tutti gli atti del presente procedimento nei riguardi della USD San Severo;
- rilevato che la deferita in via subordinata, richiedeva la rimodulazione della sanzione ai sensi dell'art. 16 C.G.S. e, conseguentemente, l'irrogazione di una sanzione minima edittale ritenuta la meno afflittiva, con nessuna sanzione a carico dell'attuale Presidente *pro tempore*;
- rilevato che la deferita, in particolare, eccepiva la circostanza che in data 17 marzo ultimo scorso si era svolto dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, oggi chiamato a giudicare il corrente deferimento, l'udienza per discutere un analogo deferimento della Procura Federale in data 2 febbraio 2016, contenente le medesime contestazioni a carico della deferita;
- rilevato che la deferita evidenziava che con motivazione del 18 marzo 2016 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare aveva dichiarato l'estinzione di un analogo procedimento, non avendo la Procura Federale correttamente deferito il legale rappresentante della Società USD San Severo;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione alla Società deferita della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, mentre il legale della deferita, anch'egli presente, ha insistito nelle proprie richieste così come esposte nella memoria difensiva sopra richiamata;
- ritenuto che in effetti l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla deferita ex art. 34 bis del CGS è meritevole di essere accolta, in quanto un deferimento analogo è stato promosso già in data 2 febbraio 2016 e definito dal questo Tribunale con provvedimento del 7 aprile successivo e che sono altresì trascorsi oltre 90 giorni

dalla data in cui è stato attivato dalla Procura Federale il summenzionato precedente deferimento;

P.Q.M.

dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della Società USD San Severo ai sensi dell'articolo 34 bis CGS.

(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCLAUDIO GIOVANNONE (Presidente della Soc. ASD Asti Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ ASD ASTI CALCIO A CINQUE - (nota n. 10867/879pf15-16/SP/SS/fda del 07.04.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare;

- rilevato che con atto del 7 aprile 2016 la Procura Federale ha deferito il Signor Gianclaudio Giovannone, nella sua qualità di Presidente della Soc. ASD Asti Calcio a Cinque, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 comma 2 CGS e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS;
- rilevato che il deferito Signor Gianclaudio Giovannone ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità, comunicando ai propri calciatori la decisione societaria di non accedere al podio per la premiazione, con ciò tenendo un comportamento gravemente antisportivo, anche postando sul proprio profilo *Facebook* una serie di frasi e dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti di dirigenti federali e ledendo pubblicamente la reputazione della classe arbitrale;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Gianclaudio Giovannone della sanzione dell'inibizione per mesi 4 e l'ammenda di euro 2.000,00 ed alla Società deferita della sanzione dell'ammenda di euro 3.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando di fatto a dimostrare una diversa realtà e che all'esito del presente procedimento il comportamento antiregolamentare sopra richiamato risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio;
- ritenuto che alla responsabilità del Presidente della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- ritenute congrue le richieste formulate dalla Procura Federale;

P.Q.M.

commina al Signor Gianclaudio Giovannone, nella qualità di cui sopra, la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro) ed alla Società ASD Asti Calcio a Cinque la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli**

“

Pubblicato in Roma il 27 maggio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio

